

# MISSIONE 5 – COMPONENTE 1 – RIFORMA 1.1 – POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE



PNRR

LE SCHEDE SINTETICHE

**Il Fondo Nuove Competenze** è un fondo pubblico cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. È stato istituito presso l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) nel 2020 – ai sensi dell’art. 88, comma 1, del D.L. 34/2020 e dell’art. 4 del D.L. 104/2020 – per consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Si tratta di uno strumento di politica attiva che rimborsa il costo, inclusi i contributi previdenziali ed assistenziali, delle ore di lavoro in riduzione, destinate alla frequenza dei percorsi formativi da parte dei lavoratori e può essere attivato anche per aziende che utilizzano la Cassa integrazione, per consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza da Covid-19. La finalità è quella di favorire una ripresa delle imprese colpite ed innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro, offrendo ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi ai nuovi scenari lavorativi. Le ore di stipendio di lavoratori in formazione sono a carico del Fondo, grazie ai contributi dello Stato e del FSE-Pon Spao gestito da ANPAL. Il Fondo potrà essere incrementato con ulteriori partecipazioni di risorse da parte del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori e dei Fondi Paritetici Interprofessionali. La misura si rivolge ai datori di lavoro privati che, previo accordo sindacale, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’azienda, in base alle quali una parte dell’orario di lavoro viene usata per percorsi formativi finalizzati allo sviluppo di nuove o maggiori competenze dei lavoratori. La formazione è l’elemento base per poter accedere alla misura.

Il limite delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per lavoratore, previa rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, è di 250 ore.

Un accordo valido deve contenere tre elementi di base:

- il progetto formativo
- il numero dei lavoratori coinvolti
- il numero delle ore di formazione.

Nel caso di corsi di formazione, l’impresa stessa deve dimostrare i requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso.

Per presentare istanza di contributo, bisogna aspettare che l’ANPAL pubblichi sul suo sito istituzionale l’avviso che stabilisce termini e modalità per la presentazione delle istanze datoriali ed i requisiti per l’ammissione. L’Agenzia valuta il progetto formativo sulla base dei requisiti indicati dal decreto, valuta le domande secondo l’ordine cronologico di presentazione,

stabilisce l'importo dell'agevolazione da riconoscere al datore di lavoro, distinto tra il costo delle ore di formazione e i relativi contributi previdenziali e assistenziali e lo comunica all'INPS che effettuerà il pagamento all'azienda. Il contributo avverrà in due tranches: 70% a titolo di anticipazione e 30% a titolo di saldo dopo la presentazione della rendicontazione.

Restano a carico delle imprese i costi della formazione (docenti e aule), per i quali è possibile il ricorso ai Fondi interprofessionali. Entro 90 giorni dall'approvazione dell'istanza da parte dell'ANPAL, i datori di lavoro devono concludere i percorsi formativi; il limite temporale si allunga a 120 giorni se sono coinvolti anche Fondi interprofessionali.

### **Milestone**

Entrata in vigore dei decreti interministeriali per l'approvazione di GOL e Piano Nuove Competenze entro il 2021.

### **Target**

- Aumentare il tasso di occupazione, facilitando le transizioni lavorative;
- ridurre il mismatch di competenze;
- aumentare quantità e qualità dei programmi di formazione in un contesto di investimento anche sulla formazione continua degli occupati.

### **Beneficiari**

- Tutti i datori di lavoro del settore privato che abbiano stipulato gli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ai sensi dell'art. 88, comma 1, del richiamato decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, stabilendo che parte dell'orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore;
- i lavoratori dipendenti o in somministrazione occupati nelle imprese ammesse a beneficiare dei contributi finanziari del FNC.

## **Risorse destinate**

Per l'anno 2022 sono stati confermati 700 milioni di euro: 200 milioni andranno ai progetti già presentati, 500 milioni per finanziare nuovi bandi nel biennio 2022-2024.

## **Orizzonte temporale**

L'orizzonte temporale del programma coincide con quello del PNRR (2021-2026).

<b>Riferimenti normativi</b>	Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 Testo coordinato del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 Decreto 14 dicembre 2021
<b>Tag</b>	ANPAL, FNC, lavoratori, formazione
<b>Glossario</b>	ANPAL, FSE-Pon Spao